



Libera circolazione delle persone: pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

L'accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e l'Unione Europea (UE) si ripercuote anche sulla previdenza professionale. Il cambiamento principale concerne la forte limitazione del pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio dalla previdenza legale conformemente alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Il cambiamento più importante

In caso di partenza definitiva, è possibile unicamente il pagamento in contanti della parte sovraobbligatoria della prestazione di libero passaggio. Ciò vale per le persone che si stabiliscono in uno Stato dell'UE o dell'AELS, ove sono assoggettate a un'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti. In questo ambito non è rilevante la nazionalità del proponente. La parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio dev'essere versata in Svizzera su un conto di libero passaggio oppure impiegata per finanziare una polizza di libero passaggio. Non sono previsti versamenti a un'assicurazione sociale estera, eccezion fatta per il Liechtenstein.

Se la persona assicurata non è più assoggettata a un regime di assicurazione obbligatoria nello Stato dell'UE o dell'AELS in cui si stabilisce, essa può continuare a percepire l'intera prestazione di libero passaggio sotto forma di pagamento in contanti. In tal caso, la persona assicurata è tenuta a fornire all'istituzione di previdenza svizzera la prova che essa non è assicurata a titolo obbligatorio presso il nuovo luogo di domicilio (p. es. esibendo la conferma scritta dell'autorità delle assicurazioni sociali estera). La parte sovraobbligatoria della prestazione di libero passaggio non è interessata da questa disposizione e può continuare a essere versata in contanti.

Come procedere

Per il pagamento in contanti della **parte sovraobbligatoria** della prestazione d'uscita, Swiss Life necessita di una dichiarazione di partenza ufficiale dalla Svizzera con indicazione del Paese di destinazione.

Per il pagamento in contanti della **parte obbligatoria** secondo la LPP, le persone che lasciano la Svizzera per stabilirsi in uno Stato dell'UE o dell'AELS necessitano della conferma scritta dell'autorità delle assicurazioni sociali estera, da cui risulta che il proponente non è assoggettato a una previdenza statale obbligatoria. Le persone che lasciano la Svizzera per stabilirsi in uno Stato che non fa parte dell'UE o dell'AELS (Paese terzo) devono inoltrare una conferma della presa di domicilio. Per tutte le richieste di pagamento in contanti occorre allegare le firme autenticate della persona assicurata e del coniuge risp. del partner registrato come pure un certificato di stato civile risp. un altro documento ufficiale attestante lo stato civile.

La persona assicurata deve ritirare via Internet presso il Fondo di garanzia LPP un formulario di richiesta per chiarire l'assoggettamento alle assicurazioni sociali. Il formulario va compilato in tutte le sue parti e inoltrato al Fondo di garanzia LPP. Le informazioni vengono trasmesse all'autorità delle assicurazioni sociali estera competente nel nuovo Paese di domicilio che verificherà (90 giorni dopo la partenza definitiva dalla Svizzera), se la persona è assoggettata all'assicurazione sociale obbligatoria.

L'autorità delle assicurazioni sociali estera inoltrerà il risultato al Fondo di garanzia LPP che, a sua volta, informerà sia il proponente che l'istituzione di previdenza in Svizzera. Questa prova e la conferma ufficiale (documento originale) permettono di effettuare il pagamento della parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio.

Età/pensionamento

In caso di pensionamento o pensionamento anticipato, il versamento dell'avere di vecchiaia può ancora essere effettuato, conformemente al regolamento, se la richiesta di liquidazione in capitale è stata inoltra un anno prima della scadenza. Le rendite di vecchiaia vengono versate all'estero. Gli averi presso istituzioni di libero passaggio (conti e polizze di libero passaggio) possono essere versati prima della data di pensionamento ordinaria, conformemente alle disposizioni contrattuali.

Competenze e informazioni

Ai fini dell'esecuzione di queste regole, gli Stati sono tenuti a definire un organismo di collegamento. In Svizzera questo compito è svolto dal Fondo di garanzia LPP a Berna. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.sfbvg.ch.

Estratto del certificato di previdenza

Fondazione di previdenza della Muster AG, Zurigo		
Prestazione di libero passaggio in data	01.01.2010	90,000.00
di cui obbligatorio (secondo LPP)		60,000.00

Questo importo è contemplato nell'accordo bilaterale. La differenza di **CHF 30 000** (avere di vecchiaia sovraobbligatorio) può essere riscossa.

Informazioni supplementari, link e indirizzi

www.verbindungsstelle.ch

www.soziale-sicherheit-ch-eu.ch

www.sozialversicherungen.admin.ch

www.europa.eu.int (UE in generale)

Fondo di garanzia LPP

Segreteria

Casella postale 1023

CH 3000 Berna 14

Telefono +31 380 79 71

Fax +31 380 79 76

info@verbindungsstelle.ch

www.sfbvg.ch